

REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Assessorato Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con
Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese, Ricerca
applicata per emergenza COVID-19*

Gli Assessori

class 1.60.40

dati del documento

sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Torino, 26/10/2020

A

Coldiretti Piemonte

Confagricoltura Piemonte

C.I.A. Piemonte


LORO INDIRIZZI PEC

OGGETTO: Eventi alluvionali 2-3 ottobre 2020

In relazione alle richieste di chiarimento riguardanti le corrette modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalla recente alluvione, nonché di un diretto coinvolgimento della Amministrazione Regionale funzionale a far fronte con celerità ed efficacia nella risoluzione delle impellenti richieste pervenute dal mondo agricolo pesantemente colpito nell'evento in oggetto, intendiamo precisare alcuni elementi di particolare rilevanza.

Le esperienze che la nostra Amministrazione ha maturato a causa dei precedenti eventi alluvionali hanno permesso di affrontare con sempre maggior puntualità e lungimiranza le esigenze che sorgono dai cittadini e dal mondo produttivo. Ciò premesso, e considerato che sia le richieste contenute nelle vs. note del 13 ottobre 2020 che le informazioni direttamente acquisite da nostri uffici provenienti dall'intera Regione, evidenziano innanzitutto la necessità di definire con precisione le azioni che le singole aziende coinvolte possono fin d'ora effettuare in coerenza con le disposizioni ordinarie di carattere ambientale in vigore sul territorio nazionale, cioè senza dover ricorrere a provvedimenti di natura emergenziale.

Innanzitutto andrà ispezionato il materiale depositato sul terreno, e qualora esso contenga carcasse di animali morti – considerato che tali carcasse sono escluse dalle disposizioni sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 152/2006 – occorrerà provvedere al loro smaltimento in conformità al Reg. (CE) 1069/2009.




Successivamente andrà posta attenzione a tenere separati terra e detriti da rami e tronchi e da rifiuti veri e propri, dai quali dovranno essere selezionati eventuali rifiuti che evidenziano o fanno supporre la presenza di sostanze pericolose; ove possibile o necessario si provvederà anche a selezionare particolari altri tipi di rifiuti, quali rottami ferrosi e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Si invita a porre la necessaria attenzione a questa fase di allontanamento dei rifiuti dal terreno alluvionato e successivo accumulo, in quanto qualora tale differenziazione non fosse effettuata, risulta evidente che il cumulo che conterrà contemporaneamente più di una delle matrici sopra sottolineate dovrà essere gestito secondo la normativa riguardante il tipo di materiale/rifiuto ivi contenuto più restrittiva.

La rimozione dai terreni alluvionati dei materiali ivi depositati dall'evento in oggetto (quali materiali litoidi o vegetali, e rifiuti) non costituisce attività di gestione dei rifiuti, qualora tale attività sia condotta secondo quanto contenuto all'art. 183 comma 1 lett. n) del D. Lgs. 152/2006, che per facilità di lettura si riporta di seguito: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate o piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

Riguardo al concetto di "sito" va evidenziato il contenuto del successivo articolo 185 bis comma 1 lett. a) dello stesso D.Lgs. 152/2006: in particolare, rispetto al deposito temporaneo, è liberamente consentito per gli imprenditori agricoli effettuare tale deposito non solo presso una delle aree a disposizione dell'azienda stessa (ovvero anche in altro sito rispetto al terreno dal quale allontanare i materiali derivanti dall'evento alluvionale), ma sarà possibile usufruire, ove possibile, anche della disponibilità (in termini di spazi presso cui conferire) offerta della propria cooperativa agricola o consorzio agrario, qualora tale imprenditore ne sia socio. Si invita comunque ad esaminare integralmente l'art. 185 bis in relazione alle varie fattispecie e casistiche ivi contenute.

Considerato che il deposito temporaneo sopra citato – il quale non necessita di alcuna forma di autorizzazione, parere o visto da parte della PPAA qualora condotto come prescritto - ha una durata massima di 3 mesi (salvo quantitativi limitati che nel loro complesso non possono superare complessivamente i 30 mc, di cui massimo 10 mc di rifiuti pericolosi [questi ultimi sempre su superfici impermeabilizzate e coperte], casistica per la quale il termine è di 12 mesi), è opportuno prevedere da



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Assessorato Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con
Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese, Ricerca
applicata per emergenza COVID-19*

subito la modalità di riutilizzo, recupero o smaltimento di tali materiali e a tal fine un loro accantonamento in cumuli separati.

Riguardo al recupero di terra e detriti inerti, tale operazione è da valutare ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. b) e c) se condotta in sito, ovvero dell'art. 185 comma 4 se condotta fuori sito.

Qualora i vari materiali sopra menzionati si configurino come rifiuti, si fa presente che le Amministrazioni comunali/ Consorzi di gestione rifiuti sono state nel contempo invitate a farsene carico (con recupero dei costi a seguito del riconoscimento delle spese nell'ambito dello Stato di Emergenza); questa soluzione permetterà di allontanare i materiali depositati - purché opportunamente tracciati in sede di allontanamento dal sito aziendale e di successivo deposito presso siti di recupero o di smaltimento - e di condurli successivamente alle operazioni di recupero o di smaltimento assieme ai rifiuti alluvionali per i quali tali Amministrazioni hanno già eventualmente predisposto appositi luoghi di abbancamento e modalità di gestione interna, ovvero provvedendo al trasporto dal sito aziendale direttamente all'impianto di recupero o smaltimento.

Cordiali saluti.

*Assessore
Ambiente*

MATTEO MARNATI

*Assessore
Agricoltura*

MARCO PROTOPAPA

*Assessore
Protezione Civile*

MARCO GABUSI

PM/SC